

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio nel quadro della riforma del settore del latte, l'analisi del mercato effettuata dalla Commissione evidenzia una situazione assai più preoccupante per le materie grasse del latte che non per le proteine del latte; che di conseguenza, è opportuno tentare di porre direttamente rimedio al problema dello squilibrio del mercato delle materie grasse del latte ed applicare dal 1° luglio 1993 un ribasso del 3% del prezzo d'intervento del burro, modificando di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2072/92 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2072/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è abrogato.

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti:

1) Per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994:

<i>(ecu/100 kg)</i>	
a) Prezzo indicativo del latte	26,40
b) Prezzo d'intervento:	
— Burro	284,00
— Latte scremato in polvere	172,43
— Formaggio grana padano:	
— dell'età di 30-60 giorni	372,05
— dell'età di almeno 6 mesi	462,51
— Formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	511,37

2) Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995:

<i>(ecu/100 kg)</i>	
a) Prezzo indicativo del latte	26,13
b) Prezzo d'intervento:	
— Burro	278,14
— Latte scremato in polvere	172,43
— Formaggio grana padano:	
— dell'età di 30-60 giorni	369,84
— dell'età di almeno 6 mesi	460,18
— Formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi	509,04

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 11.

(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

(3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.